



Decreto Presidente Giunta n. 89 del 30/04/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 15 - UOD Sanità penitenziaria-medicina scolastica, dello sport, legale ed ass.ni

Oggetto dell'Atto:

NOMINA COMMISSIONE MEDICO LOCALE A.S.L. DI AVELLINO.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- a. l'art. 119, comma 4, del D.Leg.vo 30.04.1992 n.285, e successive modificazioni ed integrazioni del "Nuovo Codice della Strada" contempla la competenza delle Commissioni Mediche Locali finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici prescritti per la guida dei veicoli a motore nei casi indicati dallo stesso articolo;
- b. l'art. 11, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 9.2.2012 n.5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni, dalla Legge 4.4.2012, n.35, di modifica del citato art. 119, comma 4 del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che le Commissioni Mediche Locali siano costituite dai competenti Organi regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono, altresì alla nomina dei rispettivi Presidenti;
- c. il comma 4 del citato articolo 11, demandava al Governo il compito di provvedere alle conseguenti modifiche dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- d. al fine di ottemperare alla citata, ultima, disposizione normativa, è stato emanato il D.P.R. 16.4.2013 n. 68, che, modificando le previsioni in materia di Commissioni Mediche Locali di cui al citato art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, si coordina con le finalità in materia di semplificazione delle procedure afferenti la costituzione delle Commissioni Mediche Locali e nomina dei rispettivi Presidenti con attribuzione dei relativi poteri in capo alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, soggetti costituzionalmente competenti in materia di sanità

RITENUTO

- di dover costituire presso l'ASL di Avellino la Commissione Medico Locale in ossequio alla normativa vigente;

RAVVISATA

- la necessità di provvedere alla nomina del Presidente della Commissione Medico Locale presso l'ASL di Avellino in conformità alle prescrizioni di cui al DPR 16.4.2013 n. 68;

PRESO ATTO

- che la Commissione Medico Locale è composta da un Presidente caratterizzato nella persona responsabile del Servizio di Medicina Legale, due membri effettivi ed almeno due supplenti, individuati tra i medici delle Amministrazioni e Corpi di cui all'art.119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio e designati dalle Amministrazioni di competenza, detti componenti, effettivi o supplenti, devono appartenere ad Amministrazioni diverse;

PRESO ATTO, inoltre,

- che la composizione della Commissione in argomento potrà essere integrata di volta in volta ed in dipendenza dalla necessità della limitazione in esame, come di seguito determinato:
 - a. nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della Commissione medico locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria;
 - b. qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcolologo dei servizi del SSN;
ciò detto ed al fine di rendere maggiormente flessibile la composizione della Commissione di che trattasi, si è provveduto ad individuare nell'allegato A – allegato al presente provvedimento – tutti

i componenti, effettivi e supplenti, partecipanti alla Commissione de qua, che verrà convocata, di volta in volta, dal Presidente, sulla base delle effettive disponibilità dei componenti individuati;

VISTE

- a. la nota ASL Avellino prot. 0016066 del 08/08/2014 di nomina di responsabile del Dott. Dario Moschetti dell'attività certificativa idoneità alla guida in ambito aziendale con proposta alla Presidenza della Commissione Medico Locale;
- b. la nota prot. n. 0001392 dell'20.01.2015 dell'ASL di Avellino trasmessa a seguito di precisa richiesta da parte di questa Amministrazione regionale, con la quale il Direttore Generale;

propone :

il dott. **Dario Moschetti**, Responsabile Attività Certificativa ASL Avellino, in servizio presso l'ASL medesima - quale Presidente della Commissione Medico Locale ivi eletta;

individua:

l'elenco completo dei possibili componenti, così come già sopra specificato, membri effettivi e supplenti, della Commissione di che trattasi, designati dalle Amministrazioni e Corpi di appartenenza, così come disciplinato dall'art. 119, comma 2, del Codice, tutti in attività di servizio;

acquisite,

le dichiarazioni di insussistenze di cause di incompatibilità di cui al D.L.vo n. 39/2013 per ciascun designato;

Tutto ciò premesso;

Visti gli atti:

DECRETA

– che presso l'ASL Avellino è costituita la Commissione Medico Locale:

- 1) **di nominare** il **Dott. Dario Moschetti**, Responsabile Attività Certificativa ASL Avellino, in servizio presso l'ASL Avellino, **Presidente** della Commissione Medico Locale costituita presso l'ASL Avellino;
- 2) **di individuare** nell'elenco allegato – (allegato A) – i componenti della costituenda Commissione Medico Locale, membri effettivi e supplenti, che in ragione delle diverse circostanze e della particolarità del caso in esame, presiedono ai lavori della Commissione stessa, così come regolato dalla normativa vigente e circostanziato in premessa;
- 3) **di dare atto** che non sono previsti costi a carico dell'Azienda Sanitaria Locale per il funzionamento della Commissione Medico Locale, così come disciplinato dalla normativa vigente che dispone: “ il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sentiti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, oltre alle quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime”;
- 4) **di dare atto** che i compensi agli aventi diritto saranno erogati per il tramite delle Amministrazioni di appartenenza, alle quali spetta il compito di consentire la partecipazione alle sedute programmate dall'ASL e verificare se l'avvenuto espletamento è accorso in orario/fuori orario di lavoro e se, infine, ci sono motivi di incompatibilità;
- 5) **di dare atto** altresì che, in ossequio alla normativa vigente, entro il mese di febbraio di ogni anno il Presidente della Commissione Medico Locale dovrà inviare al Ministero della Salute e al competente Settore regionale una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e tipo di visite mediche effettuate nelle diverse

sedute, l'ammontare totale riscosso nonché gli esborsi finalizzati al funzionamento della Commissione di che trattasi, detta relazione dovrà riportare altresì le eventuali criticità riscontrate. I dati più significativi saranno pubblicati nel rapporto annuale previsto all'art. 1, comma4, del codice della strada;

- 6) **che** la partecipazione ai lavori della Commissione di che trattasi, da parte dei membri, nominati effettivi e supplenti, che abbiano un rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Regionale e che svolgono detta incombenza in orario di lavoro, non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda Sanitaria Locale;
- 7) **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa al Bilancio Regionale;

Di trasmettere il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali, alla Direzione Generale 52-04, per quanto di competenza, agli uffici di Diretta collaborazione del Presidente, nonché al BURC per la pubblicazione.

Caldoro